



Allianz S.p.A.
Divisione Allianz Subalpina
Società appartenente al gruppo Allianz SE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO RICORRENTE E PRESTAZIONI RIVALUTABILI

GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- SCHEDA SINTETICA
- NOTA INFORMATIVA
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRESIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
- GLOSSARIO
- PROPOSTA

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

SCHEMA SINTETICA GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

La Società di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Inneri, 1, 34123 – Trieste (Italia).

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Al 31.12.2009 il Patrimonio netto della Società è pari a 3.624 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.334 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 194,24% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del Contratto

GLOBAL RISPARMIO PROTETTO (Tar. RCVR9IB905 v.1).

1.d) Tipologia del Contratto

Il Contratto GLOBAL RISPARMIO PROTETTO appartiene alla tipologia di Contratti di Assicurazione a Vita Intera ed a premio ricorrente e prevede prestazioni collegate alla Gestione Speciale denominata VITARIV.

Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società. Annualmente viene riconosciuta al contratto una rivalutazione in base al rendimento annuo della Gestione Speciale VITARIV (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina) ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. La misura annua di rivalutazione da attribuire al Contratto è quella dichiarata dalla Società entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

1.e) Durata del Contratto

La durata del Contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni, è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.

La durata del piano di versamenti non può essere inferiore a cinque anni, né superiore a trenta anni.

In ogni caso è possibile esercitare il diritto di riscatto: infatti, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e versato interamente il premio relativo alla prima annualità, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto ottenendo dalla Società la liquidazione di un importo pari al valore di riscatto totale.

1.f) Pagamento dei Premi

Il Contratto è a premi ricorrenti che possono essere corrisposti con frequenza annuale o mensile.

L'importo del premio ricorrente non può essere inferiore a Euro 900,00 se la periodicità di versamento è annuale (Euro 75,00 se la periodicità è mensile), né superiore a Euro 50.000,00 (al netto della spesa di emissione pari a Euro 25,00).

L'ammontare del premio, nel corso del Contratto, può essere aumentato fino ad un massimo del doppio del premio ricorrente annuale o mensile scelto all'atto della sottoscrizione oppure può essere diminuito solo nel caso in cui il premio iniziale sia stato aumentato e fermo comunque che non può essere inferiore al premio di rata iniziale.

A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, purchè il Contratto risulti in regola con il piano dei versamenti ed entro la scadenza del piano stesso. L'importo di ciascun versamento aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto si intende soddisfare l'esigenza di risparmio del Contraente tramite la possibilità di investire i premi versati in una Gestione Speciale della Società. A fronte di questi versamenti la Società garantisce una rivalutazione delle prestazioni che si consolida annualmente.

Il Contratto garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione di un capitale assicurato ai Beneficiari designati.

Si precisa che una parte di ciascun premio versato (periodico o aggiuntivo) viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del Contratto, e pertanto non tutto il premio concorre alla formazione del capitale complessivamente investito.

Si rinvia al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni di cui alla Sezione E. della Nota Informativa, contenuta nel presente Fascicolo Informativo, per illustrare lo sviluppo del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato e dei valori di riscatto previsti dal Contratto.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso morte designati in polizza dal Contraente aumentato eventualmente di un importo corrispondente alla misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso, variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE

Ferma restando la possibilità, trascorso almeno un anno, di richiedere la liquidazione del valore di riscatto in forma di capitale, il Contraente, a partire dal termine del piano di versamenti, può richiedere di convertire il capitale rimborsabile in caso di riscatto totale in forma di rendita pagabile secondo le seguenti modalità:

- vitalizia;
- certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- vitalizia reversibile su un secondo soggetto assicurato.

La Società garantisce la conservazione del capitale nel corso della durata contrattuale e il consolidamento di una rivalutazione annua almeno pari alla misura annua minima di rivalutazione pari all'1,50% annuo sui premi versati nei primi dieci anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Trascorso il periodo di dieci anni dalla decorrenza del Contratto, la Società si riserva con cadenza decennale di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, al Contraente. Tale modifica avrà effetto solo sui premi ricorrenti versati successivamente alla data di variazione; in tal caso la nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà essere inferiore al tasso annuo massimo di interesse applicabile ai Contratti di assicurazione di cui al Regolamento Isvap n. 21 in vigore alla data della variazione, diminuito dell'1,40%.

Per quanto riguarda i versamenti aggiuntivi, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione pari all'1,50% annuo garantito anche nei primi dieci anni di durata contrattuale, ma solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data di variazione. Trascorsi dieci anni da ciascun versamento aggiuntivo, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione riconosciuta, dandone preventiva comunicazione per iscritto al Contraente. La nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero.

La rivalutazione annua si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

I meccanismi di rivalutazione sono regolati dalla Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

L'interruzione anticipata del Contratto, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero dei premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B.

In ogni caso le prestazioni assicurative e le opzioni contrattuali sopra indicate sono regolate, rispettivamente, dall'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", e dall'Art.10 "OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.**

I costi gravanti sui premi corrisposti e quelli prelevati dalla Gestione Speciale riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture assicurative complementari e/o accessorie, ove previsti.

Il "Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno per l'applicazione delle penali previste.

Gestione Speciale VITARIV

Ipotesi adottate	
Premio ricorrente (su base annua):	1.500,00 Euro
Sesso	qualunque
Età	qualunque
Tasso di rendimento degli attivi	4,00%

Durata	15 anni	Durata	20 anni	Durata	25 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,72%	5	2,72%	5	2,72%
10	2,07%	10	2,07%	10	2,07%
15	1,85%	15	1,85%	15	1,85%
		20	1,73%	20	1,73%
				25	1,66%

5. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

Gestione Speciale

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contratto. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento annuo realizzato dalla Gestione Speciale VITARIV	Rendimento riconosciuto al Contratto	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2006	4,66%	3,26%	3,86%	2,00%
2007	4,64%	3,24%	4,41%	1,71%
2008	4,71%	3,31%	4,46%	3,23%
2009	4,21%	2,81%	3,54%	0,75%
2010	4,02%	2,62%	3,35%	1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità consultare la Sezione D. della Nota Informativa.

* * *

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali
Klaus-Peter Roehler



Massimo Sturaro



Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

NOTA INFORMATIVA GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'impresa di Assicurazione - denominata nel seguito "Società" è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 – Trieste (Italia) ed uffici in:

Milano – 20122, Corso Italia, 23

Torino – 10121, Via Alfieri, 22

Trieste – 34123, Largo Irneri, 1

Recapito telefonico: 800.68.68.68

Sito internet: www.allianz.it

Indirizzo e-mail: ramovita.banche@allianz.it

Allianz S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 2398 del 21 dicembre 2005 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00152.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE.

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

GLOBAL RISPARMIO PROTETTO è un'assicurazione sulla vita a premio ricorrente che consente al Contraente di investire i premi corrisposti nella Gestione Speciale VITARIV secondo le modalità riportate al successivo punto 3. "PREMI".

Le prestazioni assicurative indicate di seguito sono operanti per tutta la durata del Contratto. Nell'ambito del presente Contratto occorre distinguere tra:

- **durata del presente Contratto:** intendendosi l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione indicata di seguito che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- **durata del piano di versamenti:** intendendosi il periodo di versamento del premio, che viene scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta e che non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 30 anni.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e corrisposto interamente almeno il premio relativo alla prima annualità, è fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 10. "RISCATTO".

Si precisa che una parte di ciascun premio versato (periodico e aggiuntivo) viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del Contratto, e pertanto non tutto il premio concorre alla formazione del capitale complessivamente investito.

La Società garantisce la conservazione del capitale nel corso della durata contrattuale e il consolidamento di una rivalutazione annua almeno pari alla misura annua minima di rivalutazione pari all'1,50% annuo sui premi versati nei primi dieci anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Trascorso il periodo di dieci anni dalla decorrenza del Contratto, la Società si riserva con cadenza decennale di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, al Contraente. Tale modifica avrà effetto solo sui premi ricorrenti versati successivamente alla data di variazione; in tal caso la nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà essere inferiore al tasso annuo massimo di interesse applicabile ai Contratti di assicurazione di cui al Regolamento Isvap n. 21 in vigore alla data della variazione, diminuito dell'1,40%.

Per quanto riguarda i versamenti aggiuntivi, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione pari all'1,50% annuo garantito anche nei primi dieci anni di durata contrattuale, ma solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data di variazione. Trascorsi dieci anni da ciascun versamento aggiuntivo, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione riconosciuta, dandone preventiva comunicazione per iscritto al Contraente. La nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero.

La rivalutazione annua si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

I meccanismi di rivalutazione del capitale assicurato relativo alla Gestione Speciale sono regolati dalla Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

La Società a fronte del versamento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 2.1. "Prestazioni assicurative".

2.1 Prestazioni assicurative

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Il presente Contratto impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Tale capitale, si costituisce in funzione dei premi versati – ricorrenti e aggiuntivi - al netto dei caricamenti e del costo per la maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, secondo quanto indicato al successivo punto 5.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".

La prestazione è pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente al decesso, rivalutato in base a quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione.

Tale capitale viene ulteriormente rivalutato in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi dal predetto anniversario alla data di decesso dell'Assicurato.

Inoltre, l'importo come sopra calcolato viene incrementato dalle quote di capitale derivanti dai versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) effettuati dopo il suddetto anniversario, rivalutati in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di decesso dell'Assicurato.

Tale importo viene maggiorato di una percentuale in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. **L'importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a Euro 50.000,00.**

L'importo così maggiorato viene corrisposto dalla Società ai Beneficiari designati, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La Società non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nei casi indicati all'Art. 7 "LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione.

Maggiori dettagli sulla prestazione assicurativa sono riportati all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 Opzioni Contrattuali

Il presente Contratto prevede la seguente opzione contrattuale:

Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita

A partire dal termine del piano di versamenti indicato in Proposta, il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto totale, al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente, in una delle seguenti forme di rendita:

- vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
ovvero
- pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
ovvero
- vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un altro soggetto fino a che questi è in vita.

Maggiori dettagli relativi a tutte le opzioni sopra descritte sono riportati all'Art. 10. "OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI

3.1. PREMI RICORRENTI E PREMI AGGIUNTIVI

Al momento della sottoscrizione della Proposta è data facoltà al Contraente di stabilire, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazione, sia la durata del piano di versamenti che l'importo dei premi con la relativa periodicità di versamento, annuale o mensile.

In ogni caso la durata del piano di versamenti non può risultare inferiore a cinque anni e superiore a trenta anni.

Nel caso di versamento annuale, il Contraente corrisponde l'importo del premio relativo alla prima annualità al momento della sottoscrizione della Proposta, mentre nel caso di versamento mensile, nel corso del primo anno, e solo se l'Assicurato è in vita, egli versa il suddetto premio alle ricorrenze mensili pattuite.

A partire dal secondo anno il Contraente corrisponde, solo nel caso in cui l'Assicurato sia in vita, l'importo del premio relativo alle annualità successive alla prima, alle ricorrenze annuali o mensili stabilite in funzione della periodicità di versamento prescelto.

A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.

Tale facoltà è possibile se la comunicazione viene effettuata alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza annuale.

L'importo del premio ricorrente non può risultare inferiore a:

- Euro 75,00 se la periodicità di versamento prescelta è mensile;
- Euro 900,00 se la periodicità di versamento prescelta è annuale.

L'importo annuo del premio ricorrente non può comunque risultare superiore a Euro 50.000,00 (al netto della spesa di emissione pari a Euro 25,00).

L'ammontare del premio, nel corso del Contratto, può essere aumentato fino ad un massimo del doppio del premio ricorrente annuale o mensile scelto all'atto della sottoscrizione oppure può essere diminuito, solo nel caso in cui il premio iniziale sia stato aumentato, entro l'importo del premio scelto all'atto della sottoscrizione, a patto che la richiesta pervenga alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza annuale

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, purchè il Contratto risulti in regola con il piano dei versamenti ed entro la scadenza del piano stesso.

L'importo di ciascun versamento aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00.

In ogni caso, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e corrisposto interamente il premio relativo alla prima annualità, il Contraente, sempreché l'Assicurato sia in vita, ha la facoltà di chiedere il valore di riscatto secondo quanto riportato al punto 10. "RISCATTO".

A condizione che non si sia verificato il decesso dell'Assicurato, qualora non venga corrisposto interamente il premio relativo alla prima annualità e, trascorsi dodici mesi dalla data di interruzione, non vengano versate almeno tutte le rate relative al premio della prima annualità, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società.

Peraltro, qualora sia stato corrisposto interamente il premio di prima annualità e, verificatasi l'interruzione, il Contraente non abbia ripreso il versamento dei premi ricorrenti entro dodici mesi dalla data di interruzione, il Contratto rimane in vigore per il capitale assicurato a fronte di ogni singolo premio effettivamente pagato in base a quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Il versamento sia del primo che dei successivi premi, viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente indicato in Proposta.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del Contratto, in caso di estinzione del rapporto di cui sopra, la Società provvederà a comunicare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario assicurativo, possibili diverse modalità di versamento del premio quali ad esempio delega RID da altro conto corrente o bonifico bancario.

In alcun caso, non è previsto il pagamento in contanti.

I premi corrisposti dal Contraente verranno investiti nella Gestione Speciale VITARIV al netto dei relativi costi riportati al punto 5.1.1 "Costi gravanti sui premi".

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale del Contratto una rivalutazione del capitale assicurato di seguito descritta.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo l'1,40% al rendimento medio annuo della Gestione Speciale VITARIV, determinato con i criteri indicati al punto 3. del Regolamento della Gestione Speciale.

Il dettaglio della misura e delle modalità di rivalutazione del capitale assicurato relativo alla Gestione Speciale sono precisate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Speciale VITARIV è disciplinata in base ad uno specifico Regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e a cui si rinvia per maggiori informazioni relative alla Gestione stessa.

Si precisa che alla successiva Sezione E "PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SPECIALE" è riportato il Progetto Esemplificativo, cui si rimanda per lo sviluppo delle prestazioni assicurative e del valore di riscatto collegati alla Gestione Speciale.

La Società si impegna a consegnare al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato della conclusione del Contratto.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sui premi

Il Contratto prevede una spesa di emissione pari a Euro 25.00 applicata solo sul primo premio versato (annuale o mensile).

Su ciascun premio versato dal Contraente – primo premio versato al netto della spesa di emissione, premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi, la Società trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale, pari al 3,50% del premio versato.

5.1.2 Costi per riscatto

Sul valore di riscatto, determinato secondo quanto stabilito al successivo punto 10. "RISCATTO", viene eventualmente applicata la penale, indicata nella seguente tabella, determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto:

anni interamente trascorsi	penale di riscatto
1° e 2°	2,00%
dal 3° in poi	nessuna penale

Nel caso in cui sul contratto siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, l'eventuale penale del 2,00%, in relazione agli anni trascorsi da ciascun versamento, viene applicata ad una parte del valore determinato in base a quanto indicato nella lettera c) della Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione, proporzionale al rapporto tra il versamento stesso ed il cumulo dei premi complessivamente corrisposti.

Per tale conteggio, nel caso siano stati precedentemente effettuati riscatti parziali, occorre considerare i premi opportunamente riproporzionati.

In caso di riscatto parziale sono previste le medesime penalità.

5.1.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento delle Gestione Speciale

Sul rendimento annuo della Gestione Speciale la Società trattiene una percentuale pari all'1,40%.

In ogni caso, al fine di garantire il riconoscimento della rivalutazione annua del capitale assicurato relativo alla Gestione Speciale pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto dalla Società potrà essere diminuita fino a raggiungere un valore pari a zero.

5.1.4 Costi maggiorazione caso morte

Il costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% dei premi versati al netto dei costi gravanti sui premi.

La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal Contratto, è pari al 65,7%.

6. SCONTI

Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività ed in quiescenza e dagli amministratori delle società del Gruppo Credito Valtellinese, che siano anche correntisti delle Banche del Gruppo; in tal caso a ciascun premio corrisposto viene applicato un costo di caricamento espresso in percentuale pari al 2,00%.

Inoltre, in occasione di specifiche iniziative commerciali limitate nel tempo, può essere applicata dall'Intermediario assicurativo un'agevolazione che riduce il costo di caricamento, indicato al precedente punto 5.1.1., fino al 2,00% del premio (per dipendenti in attività ed in quiescenza e amministratori del Gruppo Credito Valtellinese fino all'1,00%).

7. REGIME FISCALE

7.1 Imposta sui premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta.

7.2 Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di € 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di € 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “risparmio”, intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

7.3 Tassazione delle somme assicurate

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- **se corrisposte in forma di capitale:** le somme liquidate sono assoggettate, al momento dell'erogazione, ad un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sulla parte delle stesse classificabile come rendimento ai sensi della normativa fiscale vigente;
- **se corrisposte in forma di rendita:** a seguito di conversione del capitale in caso di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva, pari al 12,50%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale dovuto in rendita, di un'imposta sostitutiva, pari al 12,50% sulla differenza tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle prestazioni assicurative si rimanda agli Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” e Art. 5 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.

A seguito della conclusione del Contratto, la Società invia la polizza al Contraente.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Qualora non sia stato corrisposto per intero il premio relativo alla prima annualità e – sempre che non si sia verificato il decesso dell'Assicurato – trascorsi dodici mesi dalla data di interruzione non siano state versate tutte le mensilità arretrate, il Contratto è risolto di diritto. **In tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società.**

Si rinvia all'Art. 8 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO, INTERRUZIONE DEL PIANO E RIPRESA DEL VERSAMENTO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, sia stato versato interamente almeno il premio relativo alla prima annualità e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere alla Società:

- la risoluzione del Contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale;
- la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che sia l'importo riscattato che il capitale residuo non risultino inferiori a Euro 1.000,00.

Si rinvia all'Art. 9. "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto e per l'esplicitazione dei costi applicati.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

In caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare il non pieno recupero dei premi versati.

Indipendentemente dalla tipologia della richiesta, la Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Si rinvia all'Art.13 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di richiesta e di pagamento del riscatto.

10.1 Informazioni sul valore di riscatto.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto recandosi direttamente dall'Intermediario assicurativo, oppure inviando (anche tramite fax) comunicazione sottoscritta dal Contraente stesso alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta.

A tal fine i recapiti della Società sono di seguito indicati:

ALLIANZ S.p.A., Bancassurance Vita

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

Recapito telefonico: 02/7216.1

Fax: 02/7216.6742

Indirizzo e-mail: ramovita.banche@allianz.it

Per una più corretta valutazione dell'evoluzione del valore di riscatto totale, si rimanda, a titolo di esempio, a quanto evidenziato nel Progetto Esemplificativo alla successiva Sezione E "PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SPECIALE", in cui per ciascun anno di durata del Contratto a fronte dei premi ricorrenti considerati si evidenzia il corrispondente valore di riscatto totale.

Nel Progetto Esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, è indicato il valore di riscatto totale determinato in relazione agli importi di premio stabiliti dal Contraente.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante:

- modulo di richiesta di revoca da consegnare all'Intermediario assicurativo presso cui è stata sottoscritta la Proposta

ovvero

- lettera a mezzo posta indirizzata a: ALLIANZ S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

La somma anticipata dal Contraente alla Società viene restituita entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

12. DIRITTO DI RECESSO

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante:

- modulo di richiesta di recesso da consegnare all'Intermediario assicurativo presso cui è stata sottoscritta la Proposta

ovvero

- lettera a mezzo posta, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente un importo pari al premio versato, al netto delle spese di emissione del Contratto riportate nel precedente punto 5.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 Pagamenti della Società

La Società provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all'Art.13 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:

- modulo di richiesta di liquidazione, da consegnare all'Intermediario assicurativo presso cui è appoggiato il Contratto

ovvero

- lettera a mezzo posta, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del Contratto.

13.2 Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti alle prestazioni assicurative si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità delle stesse.

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al presente Contratto stipulato con la Società si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il presente Contratto stipulato con la Società ed ogni altro documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute dall'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti – Pronto Allianz

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

numero verde: 800.68.68.68

numero fax: 02.7216.9145

indirizzo e.mail: info@allianz.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

recapito telefonico: 06.42.133.000

Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del Contratto, la Società si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione speciale VITARIV (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina), la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva altresì la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata VITARIV ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o altro intermediario abilitato del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz Spa, ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad Allianz Investments Management Milano S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz Spa, avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano. Allianz Investments Management Milano S.p.A., nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata VITARIV ad Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio controllata da Allianz S.p.A..

Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A società controllata da Allianz S.p.A. e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker soggetti del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla Gestione separata VITARIV. La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s'impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base a una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- misura annua **minima di rivalutazione garantita**;
- **una ipotesi** di tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base alla **misura annua minima di rivalutazione garantita** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP** sono **meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società**. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

* * * *

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE A:

A) MISURA ANNUA MINIMA DI RIVALUTAZIONE GARANTITA

Misura annua minima di rivalutazione garantita: 1,50%
 Premio ricorrente versato: Euro 1.500,00
 Durata sviluppo progetto: 10 anni
 Diritti di emissione (solo sul primo premio): 25 euro
 Caricamento: 3,50%
 Età dell'assicurato alla decorrenza: 35 anni

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale assicurato	Valore di riscatto	Capitale liquidabile in caso di decesso
1	1.500,00	1.500,00	1.443,28	1.414,42	1.515,44
2	1.500,00	3.000,00	2.932,67	2.874,02	3.079,31
3	1.500,00	4.500,00	4.444,41	4.355,52	4.666,63
4	1.500,00	6.000,00	5.978,82	5.978,82	6.277,76
5	1.500,00	7.500,00	7.536,24	7.536,24	7.686,97
6	1.500,00	9.000,00	9.117,03	9.117,03	9.299,37
7	1.500,00	10.500,00	10.721,53	10.721,53	10.935,96
8	1.500,00	12.000,00	12.350,09	12.350,09	12.597,10
9	1.500,00	13.500,00	14.003,09	14.003,09	14.283,15
10	1.500,00	15.000,00	15.680,88	15.680,88	15.994,50

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono espresse in Euro al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base della misura annua minima di rivalutazione contrattualmente garantita e considerando gli importi relativi alla rivalutazione del capitale, dopo il pagamento di cinque annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4%
Premio ricorrente versato:	Euro 1.500,00
Prelievo sul rendimento:	1,40%
Misura annua di rivalutazione:	2,60%
Durata sviluppo progetto:	10 anni
Diritti di emissione (solo sul primo premio):	25 euro
Caricamento:	3,50%
Età dell'assicurato alla decorrenza:	35 anni

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale assicurato	Valore di riscatto	Capitale liquidabile in caso di decesso
1	1.500,00	1.500,00	1.458,92	1.429,74	1.531,87
2	1.500,00	3.000,00	2.980,50	2.920,89	3.129,53
3	1.500,00	4.500,00	4.541,65	4.450,81	4.768,73
4	1.500,00	6.000,00	6.143,38	6.143,38	6.450,55
5	1.500,00	7.500,00	7.786,76	7.786,76	7.942,49
6	1.500,00	9.000,00	9.472,86	9.472,86	9.662,32
7	1.500,00	10.500,00	11.202,81	11.202,81	11.426,86
8	1.500,00	12.000,00	12.977,73	12.977,73	13.237,28
9	1.500,00	13.500,00	14.798,80	14.798,80	15.094,78
10	1.500,00	15.000,00	16.667,22	16.667,22	17.000,56

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono espresse in Euro al lordo degli oneri fiscali.

Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato; ai fini della presente elaborazione esemplificativa, la prestazione ed il valore di riscatto totale sono sviluppati per una durata di dieci anni.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'importo relativo alla rivalutazione annua attribuita ad ogni ricorrenza si consolida con il capitale assicurato.

A questo proposito si sottolinea che l'integrale recupero dei premi versati potrà avvenire solo dopo un certo numero di anni, variabile a seconda del rendimento che verrà realizzato nel tempo dalla Gestione Speciale VITARIV e delle scelte operate dal Contraente in termini di ammontare del premio.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali
Klaus-Peter Roehler



Massimo Sturaro



Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione, dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

ART. 1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Tale capitale, si costituisce in funzione dei premi versati – ricorrenti e aggiuntivi - al netto dei caricamenti pari al 3,50% e del costo per la maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,10% dei premi versati al netto dei costi gravanti sui premi. Inoltre il Contratto prevede una spesa di emissione pari a Euro 25,00 solo sul primo premio versato (annuale o mensile).

La prestazione è pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente al decesso, rivalutato in base a quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione.

Tale capitale viene ulteriormente rivalutato in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi dal predetto anniversario alla data di decesso dell'Assicurato.

Inoltre, l'importo come sopra calcolato viene incrementato dalle quote di capitale derivanti dai versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) effettuati dopo il suddetto anniversario, rivalutati in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di decesso dell'Assicurato.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione del capitale assicurato relativo alla Gestione Speciale sono riportate nella Clausola di Rivalutazione inclusa nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura percentuale di maggiorazione
da 18 a 39 anni	5,0%
da 40 a 49 anni	2,0%
da 50 a 69 anni	0,5%
da 70 a 89 anni	0,1%
oltre 89 anni	0%

L'importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a Euro 50.000,00.

Il Contratto ha una durata vitalizia e resta in vigore per l'intera vita dell'Assicurato; si estingue solo nei casi di richiesta di recesso, di mancato pagamento dell'intero premio del primo anno, di riscatto totale da parte del Contraente ovvero di decesso dell'Assicurato.

ART.2 - PREMIO

La prestazione assicurata di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" è operante previo versamento alla Società, per il tramite dell'Intermediario assicurativo, da parte del Contraente, di premi da corrispondersi in via anticipata: il primo all'atto della sottoscrizione della Proposta ed i successivi - per tutta la durata del piano dei versamenti e solo nel caso in cui l'Assicurato sia in vita - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è data facoltà al Contraente di stabilire, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazione, sia l'importo del premio che la relativa periodicità di versamento, annuale o mensile, oltretutto la durata del piano di versamenti che non può, comunque, essere inferiore a cinque anni e né superiore a trenta anni.

Il Contraente corrisponde l'importo del primo premio al momento della sottoscrizione della Proposta: per intero nel caso di periodicità di versamento annuale ovvero, nel corso del primo anno, alle ricorrenze mensili pattuite, nel caso di periodicità di versamento mensile.

A partire dal secondo anno, il Contraente corrisponde il premio relativo alle annualità successive alla prima, alle ricorrenze annuali o mensili stabilite in funzione della periodicità di versamento prescelta.

Nel corso della durata del piano di versamenti e a condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente ha facoltà di variare la periodicità di versamento, con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione, a patto che la richiesta pervenga alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza annuale.

L'importo del premio non può risultare inferiore a:

- Euro 75,00 se la periodicità di versamento prescelta è mensile;
- Euro 900,00 se la periodicità di versamento prescelta è annuale.

L'importo annuo del premio ricorrente non può comunque risultare superiore a Euro 50.000,00 (al netto della spesa di emissione pari a Euro 25,00).

L'ammontare del premio, nel corso del Contratto, può essere aumentato fino ad un massimo del doppio del premio ricorrente annuale o mensile scelto all'atto della sottoscrizione oppure può essere diminuito solo nel caso in cui il premio iniziale sia stato aumentato, entro l'importo del premio scelto all'atto della sottoscrizione, a patto che la richiesta pervenga alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza annuale.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, purchè il Contratto risulti in regola con il piano dei versamenti ed entro la scadenza del piano stesso. L'importo di ciascun versamento aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 500,00.

Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato con procedura di addebito sul conto corrente del Contraente indicato in Proposta.

In caso di estinzione di tale conto corrente, al fine di favorire la prosecuzione del rapporto, la Società provvederà a comunicare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario assicurativo, possibili diverse modalità di versamento del premio quali ad esempio delega RID da altro conto corrente o bonifico bancario.

A condizione che non si sia verificato il decesso dell'Assicurato, il premio relativo alla prima annualità è dovuto per intero.

Diversamente, qualora non vi sia stata la riattivazione del piano dei versamenti, il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest'ultima in ordine alla prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO".

ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in proposta, a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e versato il premio pattuito.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un'età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni. L'età massima dell'Assicurato alla scadenza del piano dei versamenti è pari a 80 anni. L'età considerata è, in tutti i casi, l'Età computabile.

A conferma della conclusione del Contratto la Società invia al Contraente il documento di polizza.

ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare all'Intermediario assicurativo presso cui è stata sottoscritta la proposta, ovvero mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare all'Intermediario assicurativo presso cui è stata sottoscritta la proposta ovvero mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto dell'importo di 25 Euro a titolo di spese di emissione del contratto.

ART.5 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che sia stato effettuato il versamento del premio, le prestazioni assicurate di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato in proposta quale data di decorrenza.

ART.6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente - e dell'Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO".

ART.7 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga, in caso di versamenti aggiuntivi, entro i primi sei mesi dalla data dei versamenti stessi (relativamente alla quota di capitale derivante dai versamenti stessi);
- c) avvenga, in caso di variazione del premio in aumento, entro i primi sei mesi dalla data di variazione stessa (relativamente alla quota di capitale derivante dall'aumento stesso).
- d) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.

ART.8 – MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO, INTERRUZIONE DEL PIANO E RIPRESA DEL VERSAMENTO

Il mancato versamento del premio alle ricorrenze pattuite determina l'interruzione del piano dei versamenti.

L'interruzione del piano comporta - sempre che non si sia verificato il decesso dell'Assicurato – la risoluzione del Contratto qualora non sia stato versato interamente almeno il premio relativo alla prima annualità e, trascorsi dodici mesi dalla data di interruzione, non siano stati versati tutti i suddetti premi arretrati. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio versato resta acquisito dalla Società.

Qualora invece sia stato versato interamente almeno il premio relativo alla prima annualità e, verificatasi l'interruzione, il Contraente non abbia ripreso il versamento del premio ricorrente entro dodici mesi dall'interruzione, previa corresponsione di tutti i premi arretrati, il Contratto rimane in vigore per il capitale assicurato a fronte di ogni singolo premio effettivamente pagato.

A seguito della sospensione dei versamenti, la riattivazione del piano è ammessa a patto che vengano versati tutti i premi non corrisposti entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

Trascorsi dodici mesi, il piano dei versamenti non può più essere riattivato.

ART.9 - RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, che sia stato versato interamente il premio relativo alla prima annualità e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale del Contratto immediatamente precedente o coincidente con la data di richiesta di riscatto, eventualmente rivalutato in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, determinata dalla Società in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dall'ultima ricorrenza annuale del Contratto alla data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto.

Inoltre, in caso di versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, il valore di riscatto come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti rivalutati, in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita come definita al punto A della Clausola di Rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, in caso contrario esso viene ridotto applicando una penale di riscatto pari al 2,00%.

Nel caso in cui sul contratto siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, è prevista una penale del 2,00% nel caso in cui non siano trascorsi interamente tre anni da ciascun versamento. Tale penale viene applicata ad una parte del valore di riscatto proporzionale al rapporto tra il versamento stesso ed il cumulo dei premi complessivamente corrisposti.

Per tale conteggio, nel caso siano stati precedentemente effettuati riscatti parziali, occorre considerare i premi opportunamente riproporzionati.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto ed a condizione che sia stato versato interamente il premio relativo alla prima annualità e l'Assicurato sia in vita, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che l'importo lordo riscattato e il capitale residuo non risultino inferiori a 1.000,00 Euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale.
In caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il complessivo capitale residuo.

Qualora il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi, ai fini dell'applicazione delle penali e dell'identificazione della misura annua minima di rivalutazione garantita (applicabile per il calcolo del riscatto parziale e per le successive rivalutazioni del capitale residuo) l'importo del riscatto parziale viene imputato progressivamente ai premi (ricorrenti e aggiuntivi) la cui data di decorrenza è la meno recente.

In ogni caso il valore di riscatto, totale o parziale, viene corrisposto al Contraente al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA

A partire dal termine del piano di versamenti indicato in Proposta, a richiesta del Contraente, il valore di riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita annua non sia inferiore a Euro 3.000,00;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna:

- ad inviare al Contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio;
- a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

ART.11 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

ART.12 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente da parte degli eredi dello stesso;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le eventuali revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

ART.13 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società successivamente indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo posta - o all'Intermediario assicurativo, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall'avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.

PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO:

In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da fornire è la seguente:

- fotocopia di un valido documento di identità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

In caso di decesso dell'Assicurato la documentazione da fornire è la seguente:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento.
 - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
 - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene effettuato disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per trattenza.

ART. 14 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 15 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

ART.16 - PRECISAZIONI INERENTI IL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

Ad integrazione di quanto di seguito indicato nel Regolamento della Gestione Speciale VITARIV collegata al Contratto la Società precisa quanto segue:

- la Società si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio gruppo di appartenenza;
- la Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Speciale VITARIV con altra Gestione Speciale avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.

In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Speciale VITARIV presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicati al Contraente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni speciali interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale VITARIV (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina) ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Speciale VITARIV.

A - Misura annua di rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Contratto per l'anno successivo.

Tale misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Speciale VITARIV, determinato con i criteri indicati al punto 3 del Regolamento della Gestione Speciale.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari all'1,40%.

Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Speciale VITARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,50% sui premi versati nei primi dieci anni di durata del Contratto.

Trascorso il periodo di dieci anni dalla decorrenza del Contratto, la Società si riserva con cadenza decennale di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, al Contraente. Tale modifica avrà effetto solo sui premi ricorrenti versati successivamente alla data di variazione; in tal caso la nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà essere inferiore al tasso annuo massimo di interesse applicabile ai Contratti di assicurazione di cui al Regolamento Isvap n. 21 in vigore alla data della variazione, diminuito dell'1,40%.

Per quanto riguarda i versamenti aggiuntivi, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione pari all'1,50% annuo garantito anche prima dei dieci anni di durata contrattuale, ma solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data di variazione. Trascorsi dieci anni da ciascun versamento aggiuntivo, la Società potrà variare la misura annua minima di rivalutazione riconosciuta, dandone preventiva comunicazione per iscritto al Contraente. La nuova misura annua minima di rivalutazione garantita deve risultare sempre maggiore di zero.

La rivalutazione annua si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

In caso di riscatto parziale, qualora il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi, ai fini dell'identificazione della misura annua minima di rivalutazione garantita, applicabile per il calcolo del riscatto parziale e per le successive rivalutazioni del capitale residuo, l'importo del riscatto parziale viene imputato progressivamente ai versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) la cui data di decorrenza è la meno recente.

B - Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto viene calcolata la rivalutazione annua del capitale, ottenuta moltiplicando il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

La rivalutazione come sopra calcolata viene incrementata dei capitali derivanti dai versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) effettuati nei dodici mesi precedenti l'anniversario della data di decorrenza, rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione, come definita al punto A, per i mesi interamente trascorsi tra la data di ciascun versamento e il suddetto anniversario.

C - Rivalutazione del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato

In caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sempre che la data di richiesta del riscatto ovvero la data del decesso non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua minima di rivalutazione garantita - di cui al punto A - per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto ovvero la data del decesso dell'Assicurato.

In caso di versamenti (ricorrenti e aggiuntivi) effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, il suddetto importo viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti, rivalutati in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita - di cui al citato punto A - per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di richiesta di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome: "GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" VITARIV (di provenienza Vitariv Allianz Subalpina) ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV.
La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
- 2) La Gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo di VITARIV, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV di competenza di quell'esercizio, al valore medio di VITARIV stesso.
Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali, al netto delle spese specifiche per gli investimenti e delle spese per l'attività di revisione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel VITARIV.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
 - ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo al nostro Servizio Clienti.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di coupons, schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz della catena distributiva (agenti o altri canali di

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo al nostro Servizio Clienti ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Italia, 23 - 20122 Milano – o al numero verde 800686868 - fax 02.7216.9145, indirizzo di posta elettronica: privacy@allianz.it (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento).

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

GLOSSARIO GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Assicurato – Il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione.

Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in proposta dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento.

Caricamento – Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo – Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, un'appendice che diviene parte integrante del Contratto.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Composizione della Gestione Speciale – Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

Condizioni di Assicurazione – Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

Conflitto di interesse – Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento – Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal Contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente – Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. Quando è una persona fisica coincide con l'Assicurato. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.

Contratto – Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi (o spese) – Oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Costo percentuale medio annuo – Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici – Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Speciale negli ultimi anni.

Decorrenza – Data in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le prestazioni sono operanti.

Durata piano pagamento premi – Periodo, scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta, durante il quale il Contraente stesso versa i premi. Tale periodo non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 30 anni.

Estratto conto annuale – Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, oltre al tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale e al tasso di rendimento con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

Età computabile – Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Fascicolo Informativo – L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Speciale;
- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- Glossario;
- Proposta.

Gestione Speciale – Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Speciale deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Intermediario assicurativo - Global Assicurazioni S.p.A., Piazzale Marengo n. 6, 20121 – Milano, Società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

Le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Società iscritte al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D. Società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese: Credito Valtellinese s.c., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio.

Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese.

Le richieste della clientela riferite alla gestione dei contratti possono essere indirizzate indifferentemente a Global Assicurazioni o alla Banca.

Ipotesi di rendimento - Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti esemplificativi (sia generici che personalizzati) da parte della Società.

ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione – Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota Informativa – Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Polizza – Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Polizza sulla vita – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

Polizza rivalutabile – Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo il premio in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio – Importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita – Valore minimo della prestazione al quale essa non può risultare inferiore.

Progetto esemplificativo (in forma generica e personalizzata) – Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al tasso di rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP e alla misura annua minima di rivalutazione garantita, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al Contraente.

Proposta – Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Speciale – Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

Recesso – Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione Speciale – L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Speciale.

Revoca – Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto – Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale – Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione parziale della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica – Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Imprese di Assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione – Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la misura, le modalità e la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

Rivalutazione minima garantita – Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal Contratto (annuale, mensile, ecc.) in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita prevista dal Contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda Sintetica – Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento e i costi.

Società - Compagnia (Allianz S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

GLOBAL RISPARMIO PROTETTO

CODICE TARIFFA RCVR9IB905 v.1

PROPOSTA DI ADESIONE N°

BANCA

DIPENDENZA

ABI

CAB

CONTRAENTE			
Cognome e Nome			Cod. Fisc.
Tipo doc.	Nr. doc.		Rilasciato il
Ente emittente		Luogo emissione	
Indirizzo			CAP
Località			Provincia
Data di nascita	Luogo di nascita		Sesso
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al Legale Rappresentante			
Ragione Sociale			P.IVA
Indirizzo			CAP
Località			Provincia
ASSICURATO (se diverso dal Contraente)			
Cognome e Nome			Cod. Fisc.
Indirizzo			CAP
Località			Provincia
Data di nascita	Luogo di nascita		Sesso
BENEFICIARI CASO MORTE			
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
Decorrenza: Durata Piano anni Premio <i>annuale/mensile</i> (comprensivo di caricamento) Euro <i>CARICAMENTO (Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione): su ciascun premio versato dal Contraente, la Società trattiene, a titolo di caricamento, un importo variabile ottenuto applicando al premio una percentuale del 3,5%; viene inoltre applicato al premio, al netto del caricamento, il costo per la maggiorazione in caso di decesso pari allo 0,10%. Il costo fisso di €25, per emissione contratto, viene applicato solo sul primo premio lordo versato.</i>			
MODALITA' DI ADDEBITO			
L'importo del primo premio relativo al presente contratto è stato pagato in data addebitando sul c/c avente IBAN intestato a e accreditando sul c/c avente IBAN intestato a Global Assicurazioni S.p.A. , agente di Allianz S.p.A.			
La prova dell'avvenuto pagamento del Premio sopra indicato alla Compagnia è rappresentata dall'apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione della somma ed alla raccolta della presente proposta.			

DICHIARAZIONI

Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo Informativo (Mod. CRVAL003 Ed. 02/11), redatto secondo le prescrizioni ISVAP, contenente, oltre al presente modulo di Proposta, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive della Clausola di Rivalutazione e del Regolamento della Gestione Speciale, l'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e il Glossario.

Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo personalizzato.

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____ (firma dell'Assicurato) _____
(se diverso da Contraente)

Il Contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Fascicolo Informativo. Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente proposta o recedere dal contratto nei termini, con le modalità e i costi di cui alla Clausola di Ripensamento, come disciplinata dall'Art. 4 "Clausola di ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione statuente le limitazioni della misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____ (firma dell'Assicurato) _____
(se diverso da Contraente)

Il Contraente prende atto che la Società ha stipulato a suo favore la polizza "Piano Protetto" che prevede i pacchetti assicurativi "Completamento del Piano" e "Protezione del Piano".

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione relative alla polizza "Piano Protetto" e di avere altresì preso atto dei limiti assuntivi e delle limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie prestate dalla suddetta polizza.

Relativamente al pacchetto assicurativo "Completamento del Piano" il Contraente esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile e dichiara di approvare che i Beneficiari designati relativi a tale garanzia per il caso di morte sono i medesimi indicati nella presente proposta.

Il Contraente prende atto che:

- in riferimento al pacchetto assicurativo "Completamento del Piano" è assicurabile se, al momento della sottoscrizione della polizza Global Risparmio Protetto, non abbia ancora compiuto 75 anni di età e abbia un'età tale per cui, alla data di scadenza del piano dei versamenti di Global Risparmio Protetto, non abbia compiuto gli 80 anni di età;
- in riferimento al pacchetto assicurativo "Protezione del Piano" è assicurabile se, al momento della sottoscrizione della polizza Global Risparmio Protetto, non abbia ancora compiuto i 60 anni di età.

Si specifica che, nel caso in cui il Contraente non soddisfi il requisito di età richiesto dal pacchetto assicurativo "Protezione del Piano", lo stesso assume la qualifica di Assicurato solo in riferimento al pacchetto assicurativo "Completamento del Piano".

Il Contraente prende atto che i pacchetti assicurativi "Completamento del Piano" e "Protezione del Piano":

- hanno efficacia, per una durata massima di 10 anni, dalla data di decorrenza della polizza Global Risparmio Protetto;
- non sono attivi a partire dal quarto mese di mancato pagamento dei premi sulla polizza Global Risparmio Protetto, in caso di frazionamento mensile, oppure dalla fine del terzo mese successivo al mancato pagamento del premio annuale della polizza Global Risparmio Protetto, ma ammettono la riattivazione in coincidenza della ripresa pagamento premi sulla polizza Global Risparmio Protetto.

Il Contraente, inoltre, prende atto che, superato il periodo per la riattivazione ammessa sulla polizza Global Risparmio Protetto, decade definitivamente il diritto di riattivare le garanzie della polizza "Piano Protetto".

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall'addetto dell'Intermediario **prima della sottoscrizione della Proposta**:

- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – nei confronti dei Contraenti (mod. 7A - ISVAP 5/2006, predisposto dall'Intermediario)
- il documento contenente – ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a bis) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – i dati essenziali degli Intermediari e delle loro attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (mod. 7B - ISVAP 5/2006, predisposto dall'Intermediario)

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____ (firma dell'Assicurato) _____
(se diverso da Contraente)

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

[Il sottoscritto _____ dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta assicurativa" n°

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____]

[Il sottoscritto Intermediario _____ dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta assicurativa" n°, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative/finanziarie. Motivazioni:

La tipologia del prodotto assicurativo prescelto non rientra tra le coperture assicurative/previdenziali relative all'area di bisogno indicata al punto d1 del Questionario sull'Adeguatezza.

L'orizzonte temporale del prodotto assicurativo prescelto non corrisponde all'orizzonte temporale indicato al punto d2 del Questionario sull'Adeguatezza.

La disponibilità all'investimento indicata o la modalità di frazionamento indicate al punto E del Questionario sull'Adeguatezza, non risulta compatibile con l'impegno contrattuale previsto con la sottoscrizione del prodotto assicurativo prescelto.

Firma dell'Operatore _____

Il sottoscritto _____ dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____]

[Il sottoscritto _____ dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta assicurativa", nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative/finanziarie.

(Data e Luogo) _____ (firma del Contraente) _____]

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente e Assicurato, se persona diversa), preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) – contenuta nel presente Fascicolo Informativo – acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Data e Luogo _____ (firma del Contraente) _____ (firma dell'Assicurato) _____
(se diverso da Contraente)

GENERALITÀ DELL'OPERATORE

Generalità dell'Operatore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Cognome e Nome _____ (firma dell'Operatore) _____

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2011
Codice modello: CRVAL003
Edizione: 02/2011

Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Fascicolo Informativo GLOBAL RISPARMIO PROTETTO